

 Originale Copia Conforme**COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Delibera n. 38****Adunanza del 29/12/2021****REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2020.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 21:00.

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza straordinaria di prima convocazione il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	presente	assente	Consigliere	presente	assente
Ferraris Carolina	X		Caputo Massimo	X	
Bongiovanni Calogero	X		Viesti Michele	X	
Badano Fabio	X		Viesti Valeria	X	
Pondrano Federica	X		Benna Gian Paolo	X	
Ferraro Caterina	X				
Francia Marco	X				
Crivellaro Monia	X				
			Totale	11	0

Presiede il Sindaco, Sig.ra Carolina FERRARIS, la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Dott. Giulio Catti, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

I componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e in parte presso i rispettivi domicili, gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l'applicativo "GoToMeeting" su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 approvati con decreto del Sindaco n. 2 in data 30/03/2020.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- Gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- L'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 14/07/2016;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. e di seguito indicate, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- E' altresì possibile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, mantenere partecipazioni, allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- A quanto sopra si è provveduto con precedente deliberazione consiliare n. 22 del 26

- settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Ulteriormente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del medesimo testo normativo, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - A quanto sopra si è provveduto per la prima volta con precedente deliberazione consiliare n. 27 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente, con ulteriori deliberazioni consiliari n. 39 del 23 dicembre 2019 e n. 24 del 29 dicembre 2020, anch'esse esecutive ai sensi di legge;
 - Ai fini di cui sopra, anche per il corrente anno 2021, devono essere alienate od oggetto delle misure indicate dal predetto articolo 20, comma 2, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, dello stesso D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
 - b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;
 - c) ulteriori condizioni previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - Le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - o in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Asigliano Vercellese, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la

stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 – società *in house*;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016, e a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

DATO ATTO CHE:

- L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, ed è stato accertato che alla data del 31 dicembre 2020 il Comune di Asigliano Vercellese risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

- ATAP S.p.A.: quota dello 0,035%;
- CoVerFoP S.c. a r.l.: quota dello 0,21%;
- S.I.I. S.p.A.: quota dello 0,008%;
- ATL Valsesia Vercelli s.c.a r.l.: quota dello 0,30%;
- Con gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014 predisposti dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, resi noti in data 21/11/2019 e confermati con avviso del medesimo Dipartimento in data 26/11/2020 è stato fornito un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione in oggetto;
- Con le stesse linee guida, inoltre:
 - in merito al perimetro soggettivo (Enti assoggettati al TUSP ed Enti esclusi) è stato precisato che i Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo e pertanto sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, ma non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;
 - in merito al perimetro oggettivo (partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica) è stato chiarito che, relativamente alle partecipazioni indirette (ossia per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo di una o più amministrazioni), la nozione di "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo del TUSP (come i consorzi, ecc.);

RITENUTO CHE:

- Le partecipazioni su cui intervenire devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- In base a quanto sopra sussistono motivazioni sufficienti e adeguate per conservare le

partecipazioni del Comune nelle seguenti società, senza la necessità di adottare interventi correttivi o di razionalizzazione:

- ATAP S.p.A.: quota dello 0,035%;
- CoVerFoP S.c. a r.l.: quota dello 0,21%;
- S.I.I. S.p.A.: quota dello 0,008%;
- ATL Valsesia Vercelli s.c.a r.l.: quota dello 0,30%;

PROPONE

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Asigliano Vercellese, dando atto che non sussistono partecipazioni oggetto di razionalizzazione alla data del 31 dicembre 2020, secondo quanto in premessa meglio precisato.

Di dare atto che, in base a quanto indicato nella parte motiva del presente atto, sussistono motivazioni sufficienti e adeguate per conservare le partecipazioni dirette del Comune nelle seguenti società, senza la necessità di adottare interventi correttivi o di razionalizzazione:

- ATAP S.p.A.: quota dello 0,035%;
- CoVerFoP S.c. a r.l.: quota dello 0,21%;
- S.I.I. S.p.A.: quota dello 0,008%;
- ATL Valsesia Vercelli s.c.a r.l.: quota dello 0,30%;

Di dare atto che il Comune non ha altre partecipazioni dirette oltre a quelle sopra indicate, ne ha partecipazioni indirette così definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, sopra indicate.

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al M.E.F. ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.

Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Antonietta FERRERO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita l'esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco, in ordine agli aspetti tecnici della deliberazione;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 3 (Viesti Michele – Viesti Valeria – Benna) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 3 (Viesti Michele – Viesti Valeria – Benna) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000*.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
CAROLINA FERRARIS


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio CATTI

PUBBLICAZIONE

N. 23 Reg. pubbl.

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 21/01/2022




Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Catti

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
 è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data . 21/01/2022



Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Catti